



Ministero della cultura
DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI



REGIONE PUGLIA

PUGLIA



**AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI PROGETTI DI
RESIDENZA ARTISTICA
PER IL TRIENNIO 2025/2027”**

Art. 47

del Decreto Ministeriale 23 dicembre 2024 rep. 463

1. CONTESTO DI RIFERIMENTO	3
2. OBIETTIVI E MODALITA' DELL'INTERVENTO	5
3. DEFINIZIONI	5
4. TIPOLOGIA DI ATTIVITA' FINANZIABILI	6
5. REQUISITI SOGGETTIVI PER PRESENTARE DOMANDA DI CONTRIBUTO	7
6. PROGETTI AMMISSIBILI	10
7. RISORSE FINANZIARIE	12
8. PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO	12
9. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITA' FORMALE E VALUTAZIONE DI MERITO DELLE DOMANDE	14
10. CRITERI DI VALUTAZIONE	15
11. DEFINIZIONE DELLE GRADUATORIE, ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI E COMUNICAZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI	15
12. CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI	16
13. PRESENTAZIONE DEI CONSUNTIVI	16
14. VARIAZIONI	17
15. DECADENZA, REVOCA E RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO	17
16. EVIDENZA DEI CONTRIBUTI, COMUNICAZIONE SITO E MONITORAGGIO	17
17. VERIFICHE AMMINISTRATIVO-CONTABILI	18
18. RINNOVO	18
19. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	18
20. NORME DI RINVIO	18
21. INFORMAZIONI	18

ALLEGATI

- **ALLEGATO 1a: Scheda di progetto CENTRO DI RESIDENZA;**
- **ALLEGATO 1b: Scheda SEDE: Disponibilità e adeguatezza degli spazi CENTRO di RESIDENZA;**
- **ALLEGATO 2a: Scheda di progetto ARTISTI NEI TERRITORI;**
- **ALLEGATO 2b: Scheda SEDE: Disponibilità e adeguatezza degli spazi;**
- **ALLEGATO: 3 Criteri di valutazione Centri di Residenza;**
- **ALLEGATO: 4 Criteri di valutazione Artisti nei territori;**
- **ALLEGATO: DSAN COSTITUZIONE CENTRO DI RESIDENZA**

1. CONTESTO DI RIFERIMENTO

Visto il D.M. n. 332/2017 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo con cui è stato approvato i "Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163";

Considerato altresì che lo Spettacolo dal vivo costituisce un'attività di interesse pubblico e rappresenta una componente essenziale della cultura e dell'identità del Paese nonché un fattore di crescita sociale, civile ed economico della collettività;

Vista l'Intesa sancita il 18 dicembre 2024 Rep. 249/CSR tra il Governo, le Regioni e le Province autonome (d'ora innanzi Intesa) che definisce finalità e obiettivi per l'attuazione dell'articolo 47 del D.M. 23 dicembre 2024 rep. 463. ed in particolare l'articolo 2, comma 2, nonché l'articolo 3 della stessa;

Viste le comunicazioni delle Regioni e delle Province autonome alla Direzione generale Spettacolo del MiC, trasmesse entro la data indicata dall'articolo 2, comma 3 dell'Intesa, ovvero entro il 31 dicembre 2024, con cui le stesse esprimono, nella forma di una manifestazione di interesse, la propria intenzione a sottoscrivere l'Accordo di programma per il triennio 2025/2027 che determini i principi e le finalità comuni, le linee guida per l'individuazione dei beneficiari, i requisiti e le condizioni per l'attuazione mediante bandi regionali;

Vista la comunicazione della Direzione generale Spettacolo del MiC del 21 marzo 2025 n. prot. 3010 relativa allo stanziamento complessivo previsionale per l'esercizio corrente di riferimento della quota Fondo Nazionale dello Spettacolo dal Vivo (FNSV) da destinare alle residenze, come previsto dall'articolo 4, comma 1 dell'Intesa;

Viste le comunicazioni delle Regioni e delle Province autonome alla Direzione generale Spettacolo del MiC, previste nei termini e nei contenuti dall'articolo 4, commi 2 e 3, dell'Intesa;

Vista la tabella definitiva di ripartizione delle quote MIC/Regioni e Province autonome, annualità 2025, trasmessa dal Coordinamento tecnico della Commissione Cultura in data 27 giugno 2025 ai referenti delle Regioni e Province Autonome aderenti all'Intesa;

Dato atto della tempistica e della modalità di ripartizione dello stanziamento relativo al primo anno dell'Intesa triennale 2025/2027 e ai successivi anni del triennio;

Tenuto conto della pianificazione delle attività propedeutiche alla stipula degli Accordi relativi al primo anno dell'Intesa e agli anni successivi del triennio, come indicato dall'articolo 4 dell'Intesa;

Considerato che la quota del FNSV per l'annualità 2025 destinata all'attuazione dell'art. 47 "Residenze", pari ad euro 2.650.000,00 (duemilioneisecentocinquantamila/00), come da D.M. 4 aprile 2025, rep. n. 112 registrato dalla Corte dei Conti il 16 aprile 2025 al n.1238;

Visto il Decreto Direttoriale del 30 giugno 2025 rep. n748, con il quale sono state assegnate le risorse del MiC dedicate alle Residenze per l'annualità 2025

Considerato che l'Accordo di programma disciplina regole e modalità omogenee di cofinanziamento e di gestione dei progetti di Residenza delle Regioni e Province autonome;

Considerato che sulla base di quanto nell'Accordo, alla Regione Puglia sono attribuiti un Centro di residenza e cinque progetti di Artisti nei territori, il cui cofinanziamento per l'anno 2025 è così stabilito: per parte MiC/DGS pari a Euro 178.700,00 per parte Regione pari a Euro 200.000,00;

Considerato altresì che in relazione al cofinanziamento i costi evidenziati nella rendicontazione dovranno essere imputabili ad attività realizzate nell'anno solare di riferimento. Eccezionalmente per il solo anno 2025, considerate le esigenze rappresentate dalla Regioni e Province Autonome interessate, le attività potranno essere concluse al massimo entro il primo trimestre 2026 e i costi a rendiconto dovranno essere riferiti ad attività realizzate entro detto termine.

Come definito dall'articolo 5, comma 7 dell'Intesa la Regione/Provincia autonoma potrà prevedere ulteriori risorse di natura pubblica e di natura privatistica. Tali risorse hanno carattere aggiuntivo e non incidono nel rapporto di cofinanziamento tra Stato e Regione/Provincia Autonoma.

Tenuto conto che:

- per ciascuno degli anni successivi 2026 e 2027 le Regioni e le Province autonome aderenti all'Intesa ed il MIC/DGS adottano i provvedimenti amministrativi relativi ai rispettivi impegni di spesa dell'esercizio di riferimento definendo gli importi del cofinanziamento per la seconda e la terza annualità del triennio;
- i "Centri di Residenza" come definiti al comma 3 dell'articolo 6 dell'Intesa, e secondo quanto indicato nell'**ACCORDO DI PROGRAMMA TRIENNALE COME DA INTESA 2025/2027 IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2 DELL'INTESA PREVISTA DALL'ARTICOLO 47 DEL D.M. 23 DICEMBRE 2024 rep. 463**, possono essere realizzati e cofinanziati esclusivamente nelle Regioni già aderenti al progetto triennale 2022/2024, comunque in numero non superiore a uno per ciascuna Regione, come previsto dal comma 8 dell'articolo 2 dell'Intesa.
- ciascuna Regione, secondo quanto indicato nell'**ACCORDO DI PROGRAMMA TRIENNALE COME DA INTESA 2025/2027 IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2 DELL'INTESA PREVISTA DALL'ARTICOLO 47 DEL D.M. 23 DICEMBRE 2024 rep. 463** può individuare un numero di "Residenze per artisti nei territori" così come definite nell'art. 6, comma 2 dell'Intesa, sulla base del numero di abitanti di ciascuna Regione:
 - a. n. 5 progetti: Regioni con popolazione superiore ai 3.000.000 di abitanti
 - b. n. 3 progetti: Regioni con popolazione da 500.000 a 2.999.999 abitanti
 - c. n. 1 progetto: Regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti.

Verificato altresì che l'Intesa:

- prescrive che il soggetto titolare del progetto di Residenza deve garantire una quota non inferiore al 20% dei costi complessivi del progetto. La restante quota, pari al massimo al 80% dei costi complessivi di progetto e nella misura, comunque, non superiore alla copertura del disavanzo, è costituita dalla somma del cofinanziamento ministeriale e regionale, secondo quanto di seguito indicato:
 - Le attività di residenza defimpegninite dall'Accordo di programma interregionale come "Residenze per artisti nei territori" sono cofinanziate su base annuale, nella misura della copertura del disavanzo, per una quota pari al 40% da parte del MiC/DGS e pari al 60 % da parte delle Regioni proponenti;
 - Nel caso di attività definite dall'Accordo come "Centri di residenza", queste sono cofinanziate su base annuale nella misura della copertura del disavanzo per una quota pari al 60% da parte del MiC/DGS e pari al 40 % da parte delle Regioni proponenti;
- impegna le Regioni a redigere bandi nel rispetto di quanto previsto dall'Intesa e dalle linee guida comuni;
- dispone che le Regioni si rendono parte attiva per garantire e incentivare la creazione e lo sviluppo di rapporti tra le residenze e fra esse e il sistema dello spettacolo, valutando il rispetto delle garanzie occupazionali e contrattuali da parte dei titolari di residenza, la valorizzazione delle capacità di scouting, di accompagnamento e di generazione di innovazione nei processi di lavoro artistico, gli elementi della condivisione progettuale tra titolari e artisti in residenza, le opportunità tendenti all'inserimento degli artisti nel sistema nazionale e/o internazionale.
- Prescrive che l'Accordo e le linee guida per la redazione dei bandi prevedano, schemi e regole generali nella redazione e gestione di bilanci sia nella fase preventiva che consuntiva e definiscono le modalità generali di erogazione, di rendicontazione e di monitoraggio, i casi di revoca o di riduzione del finanziamento per parziale o mancata realizzazione delle attività nonché casi di integrazione o modifica dell'Accordo medesimo.

La Giunta Regionale della Puglia, con **DGR n. 1029 del 22/07/2025**, ha preso atto dell'intesa sancita il 18 dicembre 2024 tra Stato, Regioni e tra Governo, Regioni e Province autonome con atto repertoriato n. 249/CSR.

La medesima Delibera autorizza il Dirigente della Sezione Sviluppo, Innovazione, Reti alla

sottoscrizione dell'Accordo di programma volto a disciplinare le regole e le modalità omogenee di cofinanziamento e di gestione dei progetti di Residenza delle Regioni e Province autonome per il triennio 2025/2027 in attuazione dell'Intesa del 18 dicembre 2024 con validità triennale e redatto conformemente a quanto previsto nello schema di Accordo allegato all'Intesa;

Dato atto che l'**Accordo Triennale con il MiC è stato sottoscritto in data 31 LUGLIO 2025:**

Tenuto conto che le residenze artistiche rientrano tra le attività di spettacolo dal vivo che possono essere sostenute dalla Puglia nell'ambito della L.R. 6 luglio 2004;

Ritenuto che, attraverso la presente procedura, la Regione intende individuare sul proprio territorio i soggetti e le attività di residenza, selezionando **un progetto di Centro di Residenza regionale e cinque progetti di Residenze per Artisti nei Territori**, da finanziare secondo le modalità qui espressamente richiamate.

Con il presente Avviso, alla luce del predetto quadro normativo di riferimento, si definiscono i termini e le modalità per la presentazione di progetti relativi ad un Centro di Residenza e a cinque Residenze per Artisti nei Territori, da realizzare nel periodo compreso tra il 1.1.2025 e il 31.12.2027.

2. OBIETTIVI E MODALITA' DELL'INTERVENTO

La Regione Puglia, nell'ambito della collaborazione interistituzionale tra Ministero della Cultura, Regioni e Province Autonome per l'attuazione dell'art. 47 "Residenze" D.M. 23 dicembre 2024 rep. 463, per il triennio 2025- 2027 intende sviluppare e valorizzare la funzione specifica delle residenze nel sistema dello spettacolo dal vivo come fattori di innovazione, dedicate a sostenere e accompagnare le pratiche e i processi di creazione artistica anche a carattere multidisciplinare, a prescindere dagli esiti produttivi, anche attraverso forme di relazione virtuosa degli artisti con i luoghi e con le comunità che li abitano. La presente Intesa afferma la necessità di qualificare le attività di residenza promuovendone l'identità distintiva e l'autonoma funzione nel rispetto della pluralità delle differenze territoriali, come sintesi progettuale peculiare tra artisti, titolari delle residenze e luoghi; intende inoltre favorire l'interazione delle residenze con gli altri segmenti e funzioni del sistema dello spettacolo, al fine di sviluppare l'emergenza artistica, accompagnare e sostenere la crescita delle professionalità e la rigenerazione delle competenze, anche attraverso la qualità della relazione con il rispettivo territorio

3. DEFINIZIONI

Ai fini del presente Avviso e come stabilito dall'art. 6 dell'Intesa sopra richiamata, per:

3.1. Residenza si intende un luogo votato alla creazione performativa contemporanea, connotato da una conduzione e una gestione professionale che promuova i processi creativi e alimenti la diversità artistica e sia dotato di spazi attrezzati, strutture tecniche e competenze professionali che consentano ad artisti singoli o a una compagine artistica di fruire di periodi di permanenza tali da fornire opportunità di crescita professionale e di creazione artistica, sulla base di un progetto strutturato e condiviso. L'attività di una residenza è funzionale allo sviluppo, all'innovazione e al rinnovamento del sistema dello spettacolo dal vivo e si deve caratterizzare per coerenza progettuale, quale punto di riferimento sia per gli artisti nel loro percorso creativo, sia per le realtà produttive del sistema dello spettacolo, sia per il contesto territoriale in cui si trova ad operare.

3.2. Residenze per artisti nei territori sono luoghi ove soggetti professionali operanti da almeno tre anni con continuità nello spettacolo dal vivo, sviluppano attività di residenza o integrano la propria attività svolta in una determinata comunità territoriale, con un'attività di residenza. L'attività progettuale di residenza deve essere svolta coinvolgendo artisti diversi da quelli appartenenti all'attività produttiva propria del soggetto che è responsabile del progetto di residenza. Non possono assumere la titolarità di Residenze per artisti nei territori, i Teatri nazionali, i Teatri di Rilevante interesse culturale, le Istituzioni Concertistico Orchestrali, i Teatri di tradizione, i Centri Coreografici Nazionali e i Centri di Rilevante Interesse Danza, che potranno contribuire con risorse proprie alla valorizzazione produttiva e promozionale delle esperienze artistiche nate nelle Residenze, nel contesto di una maggiore integrazione tra i diversi soggetti del sistema dello spettacolo dal vivo.

3.3. Centri di residenza sono luoghi in cui un Raggruppamento anche temporaneo di soggetti professionali operanti nello spettacolo dal vivo svolge attività progettuale di residenza coinvolgendo artisti diversi da quelli appartenenti all'organizzazione dei soggetti costituenti il Raggruppamento responsabile del progetto di residenza. L'attività di residenza deve essere l'attività prevalente svolta dal Raggruppamento e deve essere svolta con continuità. Possono assumere la titolarità dei Centri di residenza Raggruppamenti di soggetti professionali, anche appartenenti a differenti discipline dello spettacolo, con l'esclusione di alcune categorie: i Teatri nazionali, i Teatri di Rilevante interesse culturale, le Istituzioni Concertistico Orchestrali, i Teatri di tradizione, i Centri Coreografici Nazionali e i Centri di Rilevante Interesse Danza, per i quali è ammessa la possibilità di assumere il ruolo di partner associati, partecipanti all'evoluzione del progetto per assicurare competenze, risorse economiche in entrata e fornire garanzie di sviluppo alle attività di residenza per l'inserimento degli artisti nel sistema complessivo dello spettacolo, sia in ambito nazionale che internazionale. Possono quindi far domanda in forma associata le imprese, i festival, i centri di produzione, i circuiti, gli organismi di promozione e quelli di programmazione. Ciascun componente del Raggruppamento deve avere un'esperienza almeno triennale nelle attività di residenza.

3.4. Raggruppamento: l'aggregazione di organismi costituiti in R.T.O. (Raggruppamento Temporaneo di Organismi) o A.T.I. (Associazione Temporanea di Impresa) o A.T.S. (Associazione Temporanea di Scopo) o in Consorzio, secondo le caratteristiche precisate nel presente Avviso. **Sono esclusi i raggruppamenti formati da singole persone.**

4. TIPOLOGIA DI ATTIVITA' FINANZIABILI

La Regione Puglia promuove e concorre allo sviluppo e al consolidamento di un Centro di Residenza regionale e di cinque Residenze per Artisti nei Territori per la realizzazione nel triennio 2025-2027 di attività di residenza aventi le seguenti caratteristiche minime:

4.1. Centro di Residenza

4.1.1. I requisiti minimi al fine dell'eventuale riconoscimento quale CdR sono i seguenti:

a) in **ciascun anno** del triennio il CdR deve accogliere in residenza **non meno di otto** diversi artisti o compagini, dei/delle quali almeno due devono essere individuati con le caratteristiche di cui al punto e);

b) **ogni soggetto ospitato**, che sia singolo o una compagine, deve effettuare un periodo di residenza **non inferiore dieci giorni**, anche non consecutivi, per annualità; fanno eccezione le residenze di esclusivo genere musicale per le quali deve essere garantita una durata minima di 5 giorni;

c) il CdR deve effettuare **un numero minimo di 120 giornate** di residenza, anche non consecutive, per ogni annualità;

d) oltre alla **disponibilità gratuita** per gli artisti in residenza dell'alloggio e degli spazi attrezzati, il Centro selezionato dovrà assicurare **un compenso economico** agli artisti in residenza attraverso un rapporto contrattuale tra le parti. Prima dell'inizio di ogni residenza deve essere sottoscritto un contratto tra soggetto ospitante e artisti ospitati avente ad oggetto gli obiettivi e le attività, le risorse messe a disposizione e le condizioni economiche, gli impegni e gli obblighi di ciascuno, compresi quelli previdenziali, assistenziali, assicurativi e fiscali, l'articolazione dei tempi di svolgimento. I contratti stipulati dovranno essere allegati alla rendicontazione finale dell'attività;

e) il Centro dovrà assicurare la valorizzazione degli artisti agli inizi del loro percorso, che non abbiano al proprio attivo esperienze significative di presentazione personale del proprio lavoro in forma pubblica e non siano già scritturati da parte del titolare, attraverso la realizzazione di **residenze "trampolino"**.

f) Il **bilancio annuale del progetto di Centro di Residenza** deve rispettare la seguente struttura:

- a) **minimo 65%**: quota destinata alla residenza degli artisti comprendente attività di tutoraggio e formazione, compensi e retribuzioni, assicurazioni e ospitalità e costi tecnico organizzativo

- Compensi e retribuzioni agli artisti in residenza: **minimo 20%** dei costi totali di progetto.
- b) **massimo 25%**: azioni sul territorio coerenti con il progetto di residenza, promozione e comunicazione
- c) **massimo 25%**: costi generali

4.2. Residenze per Artisti nei Territori

4.2.1. I requisiti minimi per svolgere progetti di “Residenze per Artisti nei Territori” sono i seguenti:

- a) il progetto di residenza deve prevedere l’ospitalità di **almeno tre artisti diversi**, singoli o compagini per annualità;
- b) ogni soggetto ospitato che sia singolo o composto da più persone, deve effettuare un periodo di residenza **non inferiore a dieci giorni** ciascuno, **anche non consecutivi**, per annualità; fanno eccezione le residenze di esclusivo **genere musicale** per le quali deve essere garantita **una durata minima di 5 giorni**;
- c) devono essere garantite un **numero minimo di 45 giornate di residenza**, anche non consecutive, per ogni annualità;
- d) oltre alla **disponibilità gratuita per gli artisti** in residenza dell’alloggio e degli spazi attrezzati, il soggetto selezionato dovrà assicurare un **compenso economico** agli artisti in residenza attraverso un rapporto contrattuale tra le parti. Prima dell’inizio di ogni residenza deve essere sottoscritto un contratto tra soggetto ospitante e artisti ospitati avente ad oggetto gli obiettivi e le attività, le risorse messe a disposizione e le condizioni economiche, gli impegni e gli obblighi di ciascuno, compresi quelli previdenziali, assistenziali, assicurativi e fiscali, l’articolazione dei tempi di svolgimento. I contratti stipulati dovranno essere allegati alla rendicontazione finale dell’attività.
- e) Il **bilancio annuale del progetto di Residenze per Artisti nei Territori** deve rispettare la seguente struttura:

- a) **minimo 65%**: quota destinata alla residenza degli artisti comprendente attività di tutoraggio e formazione, compensi e retribuzioni, assicurazioni e ospitalità e costi tecnico organizzativo
 - Compensi e retribuzioni agli artisti in residenza: **minimo 20%** dei costi totali di progetto.
- b) **massimo 25%**: azioni sul territorio coerenti con il progetto di residenza, promozione e comunicazione
- c) **massimo 25%**: costi generali

5. REQUISITI SOGGETTIVI PER PRESENTARE DOMANDA DI CONTRIBUTO

Possono presentare domanda di contributo esclusivamente i soggetti professionali operanti nel settore dello Spettacolo comunque costituiti sul piano giuridico, dotati di uno Statuto regolarmente registrato, con obbligo di redazione di un bilancio annuale e che abbiano la sede legale ed operativa nella Regione Puglia, comunque organizzati sul piano giuridico-amministrativo, di norma senza fini di lucro.

Sono soggetti esclusi: i Teatri nazionali, i Teatri di Rilevante interesse culturale, le Istituzioni Concertistico Orchestrali, i Teatri di tradizione, i Centri Coreografici Nazionali e i Centri di Rilevante Interesse Danza, per i quali è ammessa la possibilità di assumere il ruolo di **partner associati**, partecipanti all’evoluzione del progetto per assicurare competenze, risorse economiche in entrata e fornire garanzie di sviluppo alle attività di residenza per l’inserimento degli artisti nel sistema complessivo dello spettacolo, sia in ambito nazionale che internazionale.

5.1. Requisiti soggettivi dei soggetti proponenti un progetto di Centro di Residenza (CdR)

I soggetti indicati al paragrafo 5. che intendono presentare domanda di contributo per proporre un progetto di Centro di Residenza devono essere costituiti in un Raggruppamento, come definito al precedente paragrafo 3.4, o dichiarare, in sede di presentazione della domanda, di impegnarsi a strutturarsi in Raggruppamento entro e non oltre i 30 giorni successivi alla comunicazione dell’esito della selezione.

Un soggetto può partecipare, in Raggruppamento con altri soggetti, ad un solo progetto di Centro di Residenza e non può partecipare alla selezione per Residenze per Artisti nei Territori.

Per poter partecipare i soggetti devono possedere, alla data di scadenza dell'avviso, i seguenti requisiti:

5.1.1. Forma giuridica e dotazione di documenti amministrativi e contabili.

L'atto che istituisce il Raggruppamento dovrà avere durata almeno triennale fino al 31.12.2027, e dovrà definire ruoli, funzioni e oneri dei soggetti componenti, e dovrà essere presentato unitamente alla candidatura. Il raggruppamento deve essere composto da un minimo di due soggetti fino ad un massimo di cinque soggetti. Sono esclusi i raggruppamenti formati da singole persone.

Qualora in sede di presentazione della domanda, i soggetti che costituiscono il Raggruppamento, non fossero già formalmente i soggetti devono presentare una dichiarazione di impegno a strutturarsi in Raggruppamento, che specifichi i ruoli, le funzioni e gli oneri, a conferire un mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario da indicare nell'atto di candidatura, che si rappresenterà con le Regioni, le Province autonome e il MiC in nome e per conto proprio e dei mandanti. In questo caso il progetto dovrà essere sottoscritto da tutti i partecipanti. I soggetti che costituiscono il Raggruppamento, comunque costituiti sul piano giuridico, devono essere dotati di uno Statuto che preveda l'obbligo di redazione di un bilancio annuale.

5.1.2. Affidabilità e solidità economica

La somma dei costi o delle uscite, nel caso in cui il bilancio sia redatto secondo criteri non economici, dei bilanci dei soggetti che compongono il Raggruppamento deve essere stato nel 2024 o nell'ultimo bilancio approvato maggiore o uguale a euro 500.000,00.

In caso di assegnazione del contributo, il raggruppamento dovrà adottare un sistema di tracciabilità tale da garantire la riconducibilità delle spese alle attività del CdR. Lo schema di bilancio del progetto di attività di residenza presentato dal CdR deve prevedere un totale di costi non inferiore a 175.000,00 euro per ciascun anno del triennio 2025/2027.

Il Raggruppamento deve adottare un sistema di controllo contabile dedicato all'attività del CdR, che garantisca la conservazione e la registrazione dei dati relativi a ciascun progetto di residenza.

5.1.3. Rispetto degli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi

Ciascun soggetto che compone il Raggruppamento deve:

- essere in regola con i previsti obblighi concernenti le dichiarazioni ed i versamenti in materia di imposte e tasse;
- avere da almeno tre anni l'iscrizione e l'agibilità INPS ex ENPALS o altra documentazione equivalente;
- essere in regola con gli obblighi contributivi e assicurativi.

5.1.4. Comprovata esperienza nell'organizzazione di attività di residenza

Ciascun soggetto del Raggruppamento deve dimostrare un'esperienza almeno triennale maturata nell'arco dell'ultimo decennio nell'organizzazione di attività di residenza.

5.1.5. Sede, disponibilità e adeguatezza degli spazi del CdR

Il soggetto richiedente deve disporre di almeno una sede operativa nel territorio della Regione Puglia.

Deve altresì attestare, con idonea documentazione, per il periodo di svolgimento del progetto nel triennio 2025/2027, la consistenza temporale della disponibilità con indicazione del titolo di possesso o di godimento della sede.

Il proponente deve inoltre dimostrare di avere la gestione diretta o la disponibilità documentata, oppure deve presentare documentazione attestante che, qualora risulterà aggiudicatario, avrà la disponibilità di:

- uno spazio attrezzato con relativa agibilità ai sensi delle vigenti leggi in materia di

locali di pubblico spettacolo. La stessa disponibilità deve essere assicurata per ciascun anno del triennio di vigenza del progetto;

- spazi adeguati alla creazione artistica in ogni sua fase: uffici e sale prove;
- foresterie proprie o strutture convenzionate per l'accoglienza degli artisti ospiti.

Il requisito degli spazi si intende cumulativo e deve essere assicurato da almeno uno dei componenti del Raggruppamento o cumulativamente dalla totalità dei componenti.

5.1.6. Struttura organizzativa e operativa del CdR

Il CdR deve disporre di una struttura organizzativa che garantisca la presenza continuativa di almeno tre figure aventi la seguente esperienza, risultante dal curriculum professionale:

- una figura impiegata nel ruolo amministrativo/organizzativo con un'esperienza lavorativa almeno triennale anche non continuativa;
- una figura impiegata nel ruolo tecnico con un'esperienza lavorativa almeno triennale anche non continuativa;
- una o più figure impiegate nel ruolo artistico con un'esperienza lavorativa almeno quinquennale.

Il CdR deve garantire tutor qualificati all'interno della struttura organizzativa o reperiti *ad hoc* con funzione di accompagnamento agli artisti in residenza. .

5.2. Requisiti soggettivi dei soggetti proponenti progetti di Residenze per Artisti nei Territori

I soggetti indicati al paragrafo 5. che intendono proporre un progetto di Residenza per Artisti nei Territori possono presentare domanda di contributo solo singolarmente (ovvero non devono essere costituiti in un Raggruppamento) e devono possedere, alla data di scadenza dell'avviso, i seguenti requisiti:

5.2.1. Forma giuridica e dotazione di documenti amministrativi e contabili

Possono presentare progetti di Residenze per Artisti nei Territori soggetti professionali, comunque costituiti sul piano giuridico, dotati di uno Statuto regolarmente registrato che preveda l'obbligo di redazione di un bilancio annuale.

5.2.2. Affidabilità e solidità economica

La somma dei costi o delle uscite, nel caso in cui il bilancio sia redatto secondo criteri non economici, derivante dal bilancio annuale, deve essere stato nel 2024 o nell'ultimo bilancio approvato maggiore o uguale a euro 100.000,00.

Il soggetto deve aver adottato un sistema di controllo contabile dedicato alle attività di residenza, che garantisca la conservazione e la registrazione dei dati contabili relativi a ciascun progetto di residenza.

5.2.3. Rispetto degli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi.

Il soggetto richiedente deve attestare di:

- essere in regola con gli obblighi di legge concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse;
- avere da almeno tre anni l'iscrizione e l'agibilità INPS ex ENPALS;
- essere in regola con gli obblighi contributivi e assicurativi.

5.2.4. Comprovata esperienza nell'attività di residenza

Il soggetto proponente deve dimostrare di possedere un'esperienza almeno triennale di svolgimento professionale di attività di spettacolo dal vivo, anche nell'ambito dell'attività di residenza.

La documentazione dovrà dimostrare la sua piena titolarità dell'organizzazione delle attività e la sua piena responsabilità e titolarità nella gestione economico-finanziaria.

5.2.5. Sede, disponibilità e adeguatezza degli spazi

Il soggetto proponente deve disporre di almeno una sede operativa nel territorio della regione Puglia. Deve altresì attestare, con idonea documentazione, la consistenza temporale della disponibilità, almeno per la durata del progetto, con indicazione del titolo di possesso o di godimento della sede.

Il soggetto proponente deve inoltre dimostrare di avere in dotazione la gestione diretta o con disponibilità documentata, oppure deve presentare documentazione attestante che, qualora risulterà aggiudicatario, avrà la disponibilità di:

- uno spazio attrezzato con relativa agibilità, ai sensi delle vigenti leggi in materia di locali di pubblico spettacolo, per il periodo di durata della residenza e in coerenza con le caratteristiche del progetto;
- spazi adeguati alla creazione artistica in ogni sua fase: uffici e sale prove;
- foresterie proprie o strutture convenzionate per l'accoglienza degli artisti ospiti.

5.2.6. Struttura organizzativa e operativa

Il soggetto proponente deve disporre per tutta la durata del progetto di una struttura organizzativa consolidata che preveda la presenza di almeno tre figure: amministrativo/organizzativo, artistico e tecnico.

Deve essere garantita la presenza di un tutor qualificato all'interno della struttura organizzativa o reperito *ad hoc* con funzione di accompagnamento agli artisti in residenza.

6. PROGETTI AMMISSIBILI

6.1. Ammissibilità dei progetti di Centro di Residenza

Ai fini del presente Avviso, saranno ritenuti ammissibili esclusivamente i progetti di Centro di Residenza, da svolgersi sul territorio della Regione Puglia, aventi le caratteristiche minime espressamente riportate nel paragrafo 4.1 del presente avviso.

Per ciascun progetto lo schema di bilancio di attività deve prevedere un totale di costi non inferiore a 175.000,00 euro per ciascun anno del triennio 2025/2027.

6.2. Ammissibilità dei progetti di Residenze per Artisti nei Territori

Ai fini del presente Avviso, saranno ritenuti ammissibili esclusivamente i progetti di Residenze

per Artisti nei Territori, da svolgersi sul territorio della Regione Puglia, aventi le caratteristiche minime espressamente riportate nel paragrafo 4.2 del presente avviso.

Per ciascun progetto lo schema di bilancio di attività deve prevedere un totale di costi non inferiore a 35.000,00 euro per ciascun anno del triennio 2025/2027.

6.3. Avvio dei progetti e termine per la loro conclusione

Sono ammissibili alla fase istruttoria i progetti di Residenza che, nell'ambito di linee programmatiche per il triennio 2025/2027, si svolgano nell'arco temporale compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.

Eccezionalmente per il solo anno 2025, le attività potranno essere concluse al massimo entro il primo trimestre 2026 e i costi a rendiconto dovranno essere riferiti ad attività realizzate entro detto termine.

6.4. Costi di progetto ammissibili e loro suddivisione

I costi del progetto, per essere ammissibili, ai sensi del presente Avviso, devono essere:

- pertinenti e direttamente imputabili al programma annuale di attività;
- direttamente sostenuti dal soggetto richiedente;
- opportunamente documentabili, con documenti fiscalmente validi;
- riferiti all'arco temporale annuale del programma di attività;
- effettivamente pagati entro la data di scadenza per la presentazione dei consuntivi;

Di seguito viene indicata la tipologia e la suddivisione dei costi ammissibili di progetto alla quale si devono attenere i progetti di **Centro di Residenza e Artisti nei Territori**:

"A) QUOTA DESTINATA ALLA RESIDENZA DEGLI ARTISTI (minimo 65%)"	COSTI CONNESSI ALLE ATTIVITA' DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE
	COMPENSI E RETRIBUZIONI AGLI ARTISTI IN RESIDENZA (minimo 20% costo totale di progetto)
	COSTI DI OSPITALITA'
	COSTI TECNICO-ORGANIZZATIVI (esempio materiali di consumo, noleggio, oneri per interventi di sicurezza, strettamente connessi alle attività di residenza degli artisti, etc..)
B) QUOTA DESTINATA ALLE AZIONI SUL TERRITORIO COERENTI CON IL PROGETTO DI RESIDENZA, COMUNICAZIONE E PROMOZIONE (massimo 25%)	COSTI PER ATTIVITA' SUL TERRITORIO COERENTI CON IL PROGETTO DI RESIDENZA
	COSTI DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE (cachet, vitto e alloggio, viaggi, SIAE e costi tecnico/organizzativi)

QUOTA DESTINATA ALLE SPESE GENERALI (massimo 25%)	COSTI DI GESTIONE E TECNICO-AMMINISTRATIVI (IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO SONO CONSIDERATI I COSTI DI CIASCUN SOGGETTO SINO ALL'IMPORTO MASSIMO DEL 25% DEL PROGETTO)
----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. RISORSE FINANZIARIE

Le residenze selezionate nell'ambito della presente procedura, verranno co-finanziate nella misura della copertura del disavanzo, e fino ad un massimo dell'80% dei costi complessivi di progetto a valere sulle risorse stanziare dalla Regione e dal MiC nei termini di seguito indicati:

- relativamente al Centro di Residenza: per una quota pari al 60% a carico del MiC e al 40% a carico della Regione;
- relativamente alle Residenze per Artisti nei Territori: per una quota pari al 40% a carico del MiC e al 60% a carico della Regione;

L'importo stanziato ammonta a complessivi € 378.700,00 di cui € 178.700,00 da parte del MiC e € 200.000,00 da parte della Regione Puglia. Il predetto importo complessivo è così ripartito:

- **massimo € 187.200,00 per co-finanziare 1 (un) progetto di Centro di Residenza d'importo almeno pari a € 234.000,00.** Eventuali costi ulteriori saranno a carico dei proponenti.
- **massimo € 239.375,00 per co-finanziare 5 (cinque) progetti di Artisti in Residenza nei Territori, ovvero al massimo € 38.300,00 per ogni progetto di Artisti in Residenza nei Territori d'importo pari almeno pari a € 47.875,00.** Eventuali costi ulteriori saranno a carico dei proponenti.

Restano fermi i limiti minimi riportati al paragrafo 6.1. 6.2 del presente avviso.

È fatta salva la possibilità della Regione, in accordo con il MiC, di ridefinire la ripartizione dello stanziamento a favore del Centro di Residenza e delle Residenze per Artisti nei Territori, in relazione agli esiti istruttori sulle istanze pervenute in risposta al presente Avviso, così come è facoltà della Regione impiegare eventuali economie eventualmente generate per co-finanziare ulteriori progetti di Residenze per Artisti nei Territori.

8. PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

8.1. Modalità e termine per la presentazione delle domande

Per partecipare al presente Avviso, i soggetti proponenti, attraverso il proprio Rappresentante Legale o suo delegato (*in tal caso occorre allegare apposito atto di delega*) dovranno presentare alla Regione Puglia domanda di contributo, obbligatoriamente tramite la piattaforma telematica “**Servizi Digitali della Regione Puglia**” raggiungibile al link: <https://sistema.regione.puglia.it/catalogo-bandi>.

La domanda deve essere presentata, in regola con l'imposta di bollo e corredata della documentazione elencata al paragrafo 8.2, **improrogabilmente a partire dalle ore 9.00 del 22.09.2025 e sino alle ore 12.00 del 21.10.2025**

La trasmissione della domanda dovrà essere effettuata esclusivamente per via telematica mediante autenticazione certificata (SPID, CIE, CNS).

Saranno ritenute ammissibili esclusivamente le domande prodotte attraverso il sistema di acquisizione delle istanze di sostegno per la programmazione triennale 2025/2027 e la proposta progettuale 2025, disponibili sulla piattaforma “**Servizi Digitali della Regione Puglia**”;

La domanda di contributo per la presentazione di un progetto di **Centro di Residenza** va inoltrata dal **Legale Rappresentante del soggetto mandatario del Raggruppamento**. Qualora il Raggruppamento non sia ancora costituito, la domanda andrà corredata dalla

dichiarazione di impegno a strutturarsi in Raggruppamento, e, in calce, dalla sottoscrizione da parte dei Legali Rappresentanti di ciascun soggetto partecipante al Raggruppamento.

L'utilizzo di modalità diverse sarà causa di esclusione.

8.2. Domanda di contributo e documentazione da allegare

La domanda di contributo, che attesta il possesso di tutti i requisiti di ammissibilità previsti dal presente Avviso, costituisce una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e ss. mm. Quanto dichiarato nella domanda comporta le conseguenze, anche penali, prescritte nel suddetto decreto in caso di dichiarazioni mendaci.

I soggetti proponenti dovranno presentare domanda di contributo per un **progetto artistico triennale (2025-2027) e un programma dettagliato per l'anno 2025**, utilizzando la "Scheda progetto" (Allegato 1a -Centro di Residenza e Allegato 2a Artisti nei Territori) quali parte integrante e sostanziale del presente Avviso e resi disponibili sul Portale istituzionale della Regione Puglia www.regione.puglia.it

La domanda di contributo è soggetta all'**imposta di bollo** di € 16,00.

L'imposta di bollo dovrà essere assolta con le seguenti modalità:

- a) acquistare una marca da bollo cartaceo o digitale di importo pari a Euro 16,00;
- b) indicare in piattaforma il codice identificativo e allegare in piattaforma la copia della marca o della ricevuta di pagamento;
- c) conservare la copia cartacea della domanda di contributo, sulla quale è stata apposta la marca da bollo da Euro 16, per almeno 5 anni successivi all'eventuale erogazione del contributo ed esibirla a richiesta della Regione o dei competenti organismi statali.

ALLEGATO 1 – Domanda di contributo - Centro di Residenza, comprensivo di:

1. Scheda di Progetto (1a)
2. Scheda relativa alla disponibilità ed adeguatezza degli spazi (1b)

i suddetti documenti disponibili in piattaforma nella scheda informativa dell'avviso dovranno essere scaricati, compilati e sottoscritti digitalmente. Una volta terminate tali operazioni dovranno essere allegati all'interno della piattaforma.

Lo schema di Bilancio è redatto direttamente in piattaforma online.

Alla domanda devono essere allegati, in piattaforma, :

- 1) Copia dell'atto istitutivo del Raggruppamento che specifichi i ruoli, le funzioni e gli oneri, e che conferisca, con mandato collettivo speciale rappresentanza ad uno dei partecipanti al Raggruppamento stesso, qualificato mandatario, che in nome e per conto proprio e dei mandanti si rapporterà con la Regione. *Qualora fosse già agli atti della Regione Puglia il soggetto dovrà far riferimento in maniera chiara al procedimento con il quale è stata già trasmessa la documentazione richiesta.*

*Oppure, qualora il Raggruppamento non fosse già costituito, allegare la dichiarazione (DSAN COSTITUZIONE CENTRO DI RESIDENZA) di impegno a strutturarsi in Raggruppamento con specifica di ruoli, funzioni e oneri, e a conferire un mandato collettivo speciale rappresentanza ad uno dei partecipanti al Raggruppamento stesso; l'atto che istituisce il Raggruppamento dovrà, comunque, essere presentato **entro i primi trenta giorni successivi alla comunicazione dell'eventuale esito positivo della selezione.***

- 2) Copia dello Statuto, che preveda l'obbligo di redazione di un bilancio annuale, di ciascun soggetto che costituisce il Raggruppamento. *Qualora fosse già agli atti della Regione Puglia il soggetto dovrà far riferimento in maniera chiara al procedimento con il quale è stata già trasmessa la documentazione richiesta.*

- 3) Copia, per ciascun soggetto che costituisce il Raggruppamento, bilancio dell'esercizio 2024 o dell'ultimo bilancio approvato dagli organi preposti.
- 4) Curriculum e documentazione e/o altro materiale informativo/promozionale da cui risulta, per ciascuno dei partecipanti al Raggruppamento, il possesso di un'esperienza almeno triennale maturata nell'arco dell'ultimo decennio nell'organizzazione di attività di residenza
- 5) Curricula delle figure professionali coinvolte a livello artistico, tecnico e organizzativo nel progetto di cui al paragrafo 5.1.6.

ALLEGATO 2 – Domanda di contributo – Residenze per Artisti nei Territori, comprensivo di:

1. Scheda di Progetto (2a)
2. Scheda relativa alla disponibilità ed adeguatezza degli spazi (2b)

I suddetti documenti saranno disponibili in piattaforma online, i quali dovranno essere scaricati, compilati e sottoscritti digitalmente. Una volta terminate tali operazioni dovranno essere allegati all'interno della piattaforma.

Lo schema di Bilancio è redatto direttamente in piattaforma online.

Alla domanda devono essere allegati, in piattaforma:

- 1) Copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente; *Qualora già agli atti della Regione Puglia il soggetto dovrà far riferimento in maniera chiara al procedimento con il quale è stata già trasmessa la documentazione richiesta*
- 2) Copia bilancio del 2024 approvato dagli organi preposti;
- 3) Curriculum e documentazione e/o altro materiale informativo/promozionale da cui risulta una esperienza almeno triennale nella pratica della attività di residenza nonché la partecipazione a rete di scouting e promozione;
- 4) Curricula delle figure professionali coinvolte a livello artistico, tecnico e organizzativo nel progetto di cui al paragrafo 5.2.6 del presente avviso.

8.3. Cause di inammissibilità della domanda presentata

Costituiscono cause di inammissibilità:

- 1) la mancata presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabilite dal presente Avviso, al precedente paragrafo 8.1;
- 2) Mancanza delle informazioni richieste e indicate nella modulistica predisposta dalla Regione, come indicata al paragrafo 8.2;
- 3) la mancata presentazione delle integrazioni e/o chiarimenti richiesti dalla Regione ovvero la presentazione degli stessi oltre il termine massimo di dieci giorni dalla richiesta;
- 4) l'assenza anche solo di uno dei requisiti di ammissibilità indicati ai precedenti paragrafi 5 e 6.

9. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITA' FORMALE E VALUTAZIONE DI MERITO DELLE DOMANDE

L'istruttoria prevede due fasi successive, la prima valutazione formale e la seconda valutazione di merito. La seconda sarà messa in atto solo ed esclusivamente al superamento della prima:

9.1. Valutazione Formale

L'istruttoria formale viene eseguita dal Responsabile del Procedimento della Sezione Sviluppo Innovazione e Reti della regione Puglia ed è finalizzata alla verifica preliminare della

completezza e regolarità della documentazione presentata e della sussistenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità previsti dal presente Avviso.

Verranno ammesse alla successiva valutazione di merito solo le proposte progettuali che avranno superato positivamente la verifica formale di ammissibilità.

Nel caso in cui dall'istruttoria effettuata dalla Sezione emergano carenze rispetto al possesso di uno o più requisiti, il Responsabile del procedimento informa il soggetto proponente. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione il titolare del progetto può presentare osservazioni, eventualmente corredate da altra documentazione. La mancata presentazione nei termini indicati della documentazione richiesta comporta la non ammissione alla successiva fase di valutazione.

Il Responsabile del Procedimento quindi provvede ad approvare l'elenco dei progetti ammissibili e quelli non ammissibili a contributo con l'indicazione delle relative motivazioni di esclusione.

9.2. Valutazione di merito

La Valutazione di Merito verrà svolta, sulla base dei criteri di valutazione elencati al successivo paragrafo 10, da parte di una Commissione di valutazione istituito con atto del Dirigente competente, che, col medesimo provvedimento, stabilisce le regole e le modalità del suo funzionamento.

È facoltà della Commissione di valutazione richiedere chiarimenti in merito ai contenuti dei progetti presentati. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione il titolare del progetto può presentare osservazioni, eventualmente corredate da documentazione. La mancata presentazione nei termini indicati della documentazione richiesta comporta la non ammissione del progetto presentato.

La Commissione di valutazione provvede:

- a formulare le graduatorie dei progetti ammissibili, distinte per il Centro di Residenza e per le Residenze per Artisti nei Territori, con i relativi punteggi assegnati, sulla base dei criteri di valutazione definiti al successivo paragrafo. Le graduatorie indicheranno i progetti ammissibili e finanziabili e quelli ammissibili ma non finanziabili per esaurimento delle risorse disponibili: ai fini del presente Avviso e ai sensi dell'art. 1 dell'Accordo di programma interregionale triennale 2025-2027, la Regione individua un solo Centro di Residenza sul territorio regionale ed un numero massimo di cinque Residenze per Artisti nei Territori;
- a determinare l'entità della spesa ammissibile al contributo regionale (avendo la facoltà di valutare la congruità e la coerenza delle voci di spesa relative ai progetti presentati e potendo procedere ad eventuali riduzioni delle stesse, anche con riferimento alle percentuali minime e massime previste per ciascuna macrovoce di attività);
- a formulare la proposta di determinazione del contributo da assegnare a ciascun soggetto.

10. CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione di merito delle proposte progettuali verrà formulata sulla base dei criteri e dei punteggi, indicati agli allegati "Criteri di valutazione - Centro di Residenza" e "Criteri di valutazione – Residenze per Artisti nei Territori", parti integranti e sostanziali del presente Avviso.

A parità di punteggio sarà considerata prioritaria la domanda di contributo giunta per prima.

11. DEFINIZIONE DELLE GRADUATORIE, ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI E COMUNICAZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI

Il dirigente della Sezione sulla base della istruttoria e delle valutazioni di merito di cui ai paragrafi 9 e 10, provvede, entro 45 giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data di scadenza per la presentazione delle domande, ad adottare l'atto conclusivo del procedimento, con il quale:

- a) approva le graduatorie dei progetti presentati per il Centro di Residenza e per le Residenze per Artisti nei Territori, comprensive dei progetti ammissibili e finanziabili e di quelli con esito positivo ma non finanziabili;

- b) approva l'elenco dei progetti non ammessi al contributo, con le motivazioni di esclusione;
- c) determina l'entità dei contributi regionali assegnati ai soggetti beneficiari con indicazione della proposta di ripartizione della quota di cofinanziamento statale per ciascun soggetto beneficiario.

12. CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

12.1. Concessione

Con successivo atto del Dirigente della Sezione Sviluppo Innovazione Reti si provvederà alla concessione del contributo e all'assunzione dei relativi impegni di spesa, nell'ambito dello stanziamento previsto e approvazione di apposito schema di convenzione da sottoscrivere tra le parti.

12.2. Erogazione

L'Erogazione del contributo di cofinanziamento sarà effettuata in due tranches secondo le seguenti modalità:

- Eventuale anticipazione corrispondente al 80% del contributo successivamente alla presentazione di dichiarazione di avvio delle attività;
- il saldo pari al restante 20% del contributo a conclusione del progetto e successivamente alla presentazione del consuntivo finanziario e della relazione sull'attività svolta, da effettuare entro i termini e alle condizioni stabilite al successivo paragrafo 13.

12.3. Assegnazione dei contributi per le annualità 2026 e 2027

Per quanto concerne il secondo e il terzo anno del triennio, il soggetto beneficiario deve presentare:

- entro il termine del 31 marzo 2026, 2027 e 2028, il consuntivo dell'anno precedente;
- entro il termine 15 febbraio 2026 e 2027 il programma dettagliato di ciascun anno, corredato dal relativo bilancio preventivo, che dovrà porre in evidenza il mantenimento dei livelli qualitativi e quantitativi dell'anno di attribuzione.

L'assegnazione del contributo per dette annualità è subordinata alla presentazione di quanto previsto al comma 1, alla verifica del mantenimento dei livelli qualitativi e quantitativi del primo anno e alla sufficiente disponibilità di risorse sui capitoli del bilancio del MIC/DGS e della Regione Puglia

12.4. Non si procede alla liquidazione del contributo nel caso in cui il soggetto non risulti essere in regola con le contribuzioni fiscali e previdenziali (DURC - Documento Unico di Regolarità Contributiva).

12.5. I controlli di veridicità, effettuati ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) sulla documentazione costituente rendicontazione e resa in forma di autocertificazione, sono finalizzati a verificare, nel rispetto del principio di equità e trasparenza, la veridicità delle informazioni rese da un soggetto beneficiario di contributo relativamente all'iniziativa finanziata.

13. PRESENTAZIONE DEI CONSUNTIVI

I soggetti beneficiari dovranno trasmettere il consuntivo di attività di residenza, entro il termine fissato di 90 giorni dal termine delle attività previste in progetto.

Il consuntivo fa riferimento alle attività di residenza svolta nel periodo di competenza e alle relative spese sostenute e va redatto utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dalla Regione, come di seguito indicata:

13.1. Centro di Residenza:

- 1) Lettera di trasmissione
- 2) Programma di attività
- 3) Schema di bilancio che comprende:
 - l'elenco dei riferimenti della documentazione attestante le spese e le entrate riportate nello schema di bilancio;
 - la copia dei contratti stipulati tra soggetto ospitante e artisti e/o formazioni artistiche ospitati in residenza;

13.2. Residenze per Artisti nei Territori

- 1) Lettera di trasmissione
- 2) Programma di attività
- 3) Schema di bilancio che comprende:
 - l'elenco dei riferimenti della documentazione attestante le spese e le entrate riportate nello schema di bilancio;
 - la copia dei contratti stipulati tra soggetto ospitante e artisti e/o formazioni artistiche ospitati in residenza;

La modulistica di cui al presente articolo sarà fornita all'atto di sottoscrizione della convenzione.

Nel caso in cui la documentazione richiesta non venga presentata nei termini stabiliti o risulti carente, al soggetto beneficiario sarà assegnato un periodo di 10 giorni entro cui provvedere all'invio o all'integrazione. Decorso inutilmente tale periodo, si dispone la revoca del contributo concesso con recupero delle somme eventualmente già versate.

14. VARIAZIONI

Variazioni sostanziali intervenute nel programma di attività dovranno essere tempestivamente inoltrate alla Regione Puglia che lo valuterà nuovamente ed eventualmente rideterminerà l'entità del contributo.

I beneficiari del contributo sono tenuti altresì a comunicare tempestivamente alla Regione ogni altro fatto determinante la perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'ammissione al contributo.

15. DECADENZA, REVOCA E RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO

L'entità del cofinanziamento è proporzionalmente ridotta nel caso in cui il bilancio consuntivo di attività del singolo progetto di residenza trasmesso presenti, per l'annualità di riferimento. La riduzione sarà operata in sede di saldo rispetto all'importo di cofinanziamento minimo del 20% a carico del beneficiario sul bilancio del progetto che ha registrato la variazione.

Nel caso in cui il bilancio consuntivo di un singolo progetto di residenza trasmesso presenti, per l'annualità di riferimento, uno scostamento dal bilancio preventivo nel totale delle spese ammissibili superiore al 50 per cento, il relativo cofinanziamento sarà revocato.

Inoltre, nel caso si rilevi dalla documentazione a consuntivo una mancata o parziale attuazione delle attività previste nel progetto, la Regione provvederà alla revoca o alla riduzione e al recupero totale o parziale del contributo.

Il contributo concesso è inoltre soggetto a decadenza e recupero nel caso in cui dalle verifiche effettuate sulle dichiarazioni presentate di cui al successivo paragrafo 17 risulti che le stesse non corrispondano al vero.

16. EVIDENZA DEI CONTRIBUTI, COMUNICAZIONE SITO E MONITORAGGIO

I soggetti beneficiari sono tenuti ad evidenziare il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia in tutti i materiali on line e cartacei che comunicano e promuovono il progetto di residenza, riportando il logo del MiC – Direzione Generale Spettacolo e della Regione Puglia, completi di lettering.

16.1. Monitoraggio e Comunicazione

Ai fini dell'attuazione delle attività di monitoraggio e comunicazione del sistema delle residenze, i beneficiari sono altresì tenuti a fornire alla Regione e ad altri referenti, individuati dai soggetti pubblici aderenti al citato Accordo di programma interregionale 2025-2027, dati e informazioni anche in forma aggregata sull'andamento della propria attività, nonché a fornire informazioni e documenti necessari ad assicurare il corretto e puntuale aggiornamento del sito istituzionale www.residenzeartistiche.it. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo può determinare la revoca del contributo.

16.2. Obblighi di pubblicazione

La legge n. 124 del 4 agosto 2017 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza", come modificata e integrata dalla legge n. 58 del 28 giugno 2019, all'articolo 1, commi 125, 125-bis, 125-ter, 127, prevede alcuni obblighi di pubblicazione nei confronti di associazioni, onlus, fondazioni, cooperative sociali e imprese beneficiarie di contributi pubblici. In caso di

assegnazione di contributo, sarà cura del soggetto beneficiario comunicare e adempiere agli obblighi di pubblicazione ferme restando le circostanze di esonero.

17. VERIFICHE AMMINISTRATIVO-CONTABILI

La Regione procederà a verifiche amministrativo-contabili sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti, anche accedendo alla documentazione conservata presso la sede dei soggetti finanziati, al fine di accertare la regolarità dei bilanci e della documentazione inerente le attività finanziate e le spese sostenute, ai sensi di legge ed in particolare del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.

18. RINNOVO

La Regione Puglia, sulla base delle intese che saranno raggiunte in sede di Conferenza permanente per i rapporti Stato, Regioni e Province Autonome in ordine all'attuazione del progetto di residenze artistiche in continuità alla positiva esperienza maturata nei trienni precedenti, si riserva la facoltà di avviare eventuali procedure negoziali senza previa pubblicazione di avviso con i soggetti finanziati ai sensi della presente procedura. Tale facoltà non rappresenta impegno vincolante per la Regione né tantomeno diritto in capo ai soggetti finanziati ai sensi del presente Avviso, e resta comunque subordinata alle prescrizioni che saranno indicate dal MiC.

19. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato "Codice"), la Regione Puglia, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

Nel corso del procedimento relativo al presente Bando i dati personali forniti alla Regione Puglia saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)".

Titolare del trattamento dei dati : Regione Puglia, con sede in Bari al Lungomare Nazario Sauro n. 33.

Designato al trattamento dei dati: Mauro Paolo Bruno, Dirigente della Sezione Sviluppo Innovazione Reti – Regione Puglia mp.bruno@regione.puglia.it

Responsabile della protezione dei dati: Punto di contatto Regione Puglia: rpd@regione.puglia.it

il Responsabile (esterno) del trattamento è: Innova.Puglia SPA (dati conservati su sistema Diogene).

20. NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dall'Avviso si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

21. INFORMAZIONI

Per eventuali informazioni è possibile contattare il responsabile del Procedimento dr. Mauro Paolo Bruno, Sezione Sviluppo Innovazione e Reti della Regione Puglia all'indirizzo mail: culturaeturismo.innovazione@regione.puglia.it